

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO GEMELLAGGI

Art. 1 –Istituzione e finalità

Con deliberazione della Giunta Comunale è istituito nel Comune di Barberino di Mugello il Comitato Gemellaggi con il compito di:

- Coordinare, sul tema dei gemellaggi, le varie componenti della comunità locale;
- Programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Barberino di Mugello e dal Comitato stesso, con enti territoriali di altri paesi.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza sulle motivazioni del Gemellaggio ed una sua larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo ecc.

Art. 2 - Sede

Il comitato ha sede presso la sede del Comune di Barberino di Mugello.

Art. 3 – Risorse economiche

L'Amministrazione Comunale al fine di consentire al Comitato di realizzare gli scopi di cui all'art. 1 provvederà ad iscrivere, su proposta del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, nel bilancio di previsione un apposito stanziamento di spesa.

Il Comitato Gemellaggi potrà utilizzare il suddetto stanziamento formulando, sulla base del programma approvato e comunicato all'Amministrazione, una richiesta di contributo.

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, verificata la corrispondenza della richiesta con il programma, riconoscerà il contributo con proprio provvedimento.

Il Comitato Gemellaggi, entro la fine di ogni anno, dovrà rendicontare all'Amministrazione Comunale le spese sostenute nell'anno di riferimento e potrà richiedere eventuali conguagli fino a compensazione dello stanziamento di bilancio.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di enti e privati e di sponsorizzazioni.

Art. 4 – Rapporti con l’AICCRE

Il Comitato è la proiezione operativa dell’Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.

Nell’esercizio della sua attività il Comitato Gemellaggi, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, può tenere rapporti con l’Associazione Italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE), curando la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l’unità politica dell’Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 5 – Organi di governo del Comitato

Sono organi di governo del Comitato l’Assemblea ed il Comitato esecutivo.

Art. 6 – Composizione dell’Assemblea del Comitato

L’Assemblea del Comitato è composta da:

A) il Sindaco, o suo delegato diverso dagli Assessori di cui ai punti b) e c), che lo presiede;

B) l’Assessore al Turismo;

C) l’Assessore alla Cultura;

D) **n. 1 rappresentante designato** da ciascun gruppo consiliare;

E) **massimo n. 5 membri** in rappresentanza:

- delle realtà associative presenti sul territorio, che si riconoscano nei fini individuati nel presente regolamento. La designazione deve sempre avvenire nel rispetto della parità di genere;

F) **massimo n. 5 membri** in rappresentanza:

delle realtà economiche del territorio, che si riconoscano nei fini individuati nel presente regolamento. La designazione deve sempre avvenire nel rispetto della parità di genere;

G) **n. 1 rappresentante** designato dal direttore del comprensorio scolastico;

H) **massimo n. 10 cittadini** che si ritrovano nei fini individuati nel presente regolamento e che ne richiedono l’adesione al Presidente del comitato.

Art. 7 – Modalità di costituzione dell’Assemblea e modalità di variazione.

Al fine di addivenire alla formale composizione dell’Assemblea del Comitato ciascun gruppo consiliare formalizzerà la designazione del proprio rappresentante nel Consiglio Comunale di insediamento. Per eventuali variazioni del proprio rappresentante i gruppi consiliari procederanno alla nuova designazione nel primo Consiglio Comunale utile.

Le categorie rappresentative delle realtà economiche e le associazioni del territorio procederanno secondo i propri regolamenti o Statuti alla designazione dei rispettivi rappresentanti rispettivamente nel numero massimo di 5 e ne daranno formale comunicazione al Sindaco.

Il Direttore del comprensorio scolastico procederà alla nomina del proprio rappresentante nel rispetto del proprio Statuto e ordinamento e ne darà formale comunicazione al Sindaco.

Prima di procedere alla formale istituzione l'Amministrazione Comunale formulerà un avviso, da pubblicare per almeno 10 giorni sul sito istituzionale dell'Ente e con ulteriori eventuali modalità all'uopo individuate, al fine di raccogliere l'adesione dei cittadini nel numero massimo di 10.

Potranno presentare formale richiesta di adesione i cittadini maggiorenni residenti o con dimora nel territorio comunale di Barberino che non siano stati destituiti dai pubblici uffici.

Al termine delle operazioni di cui sopra, da tenersi indicativamente entro i primi 90 giorni di ciascuna consiliatura, la Giunta Comunale procederà con propria Deliberazione alla formale costituzione del Comitato dei Gemellaggi.

La composizione del Comitato dei Gemellaggi, come approvata in fase di istituzione con deliberazione di Giunta Comunale, potrà essere variata:

- a seguito delle nuove e/o diverse adesioni da parte di singoli cittadini che abbiano formulato apposita richiesta al presidente del Comitato (nel rispetto del numero massimo di 10);
- a seguito di nuove e/o diverse designazioni da parte delle associazioni, dei gruppi consiliari, delle categorie rappresentative delle realtà economiche del territorio;
- a seguito di nuove e/o diverse designazioni da parte del rappresentante del comprensorio scolastico;
- a seguito dell'intervenire delle cause di decadenza di cui all'art. 9;

L'aggiornamento della composizione viene deliberato dalla Giunta Comunale su proposta del Comitato esecutivo ordinariamente con cadenza trimestrale.

Il Comitato esecutivo può comunque chiedere revisioni straordinarie prima della scadenza del trimestre motivandone l'urgenza, restando comunque nella discrezionalità della Giunta Comunale la valutazione dell'urgenza stessa.

Art. 8 - Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto:

- Dal Presidente dell'Assemblea del Comitato Gemellaggi;
- Da n. 1 Assessore (Assessore al Turismo o Assessore alla Cultura della Giunta Comunale);
- Da n. 1 membro facente parte dell'Assemblea del Comitato Gemellaggi individuato indifferentemente tra uno dei membri dell'Assemblea di cui alle lettere E) F) H) dell'art. 6;

- Da n. 1 tra i rappresentanti designati dalle realtà associative e/o dalle realtà economiche del territorio e facente parte dell'Assemblea del Comitato Gemellaggi;
- Dal rappresentante designato dal direttore del comprensorio scolastico;
- da n. 1 cittadino tra quelli facenti parte dell'Assemblea del Comitato Gemellaggi;

I membri del Comitato esecutivo vengono individuati e nominati dal Presidente dell'Assemblea secondo le modalità di cui sopra.

È facoltà del Presidente procedere alla nomina dei membri del Comitato esecutivo ed alla loro revoca.

L'atto di nomina e di revoca non devono essere motivati.

Art. 9 – Cause di decadenza

La decadenza di uno o più componenti del Comitato gemellaggi e del Comitato esecutivo avverrà:

- Per dimissioni
- Per assenza (più di tre volte consecutive e ingiustificate)
- Per richiesta delle Associazioni di cui il componente è rappresentante
- Per la richiesta della totalità degli altri membri.

Restano ferme le cause di revoca dei membri dell'esecutivo come indicato all'art. 8.

Art. 10 – Funzioni dell'Assemblea del Comitato di Gemellaggio

Sono compiti dell'Assemblea del Comitato Gemellaggio:

1. Approvare gli indirizzi generali del Comitato.
2. Approvare il programma annuale delle attività del Comitato proposto dal Comitato esecutivo ed darne comunicazione al Consiglio Comunale;
3. Avanzare proposte e suggerimenti in materia di gemellaggi all'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Compiti del Comitato esecutivo

Sono compiti del Comitato Esecutivo:

1. Predisporre la proposta di programma annuale delle attività del Comitato Gemellaggi;
2. Attuare gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea del Comitato Gemellaggi, anche provvedendo alla organizzazione delle singole iniziative;
3. Curare i regolari rapporti con gli analoghi organismi dei comuni gemellati.
4. Propone alla Giunta Comunale l'aggiornamento della composizione dell'Assemblea del Comitato Gemellaggi nei casi di cui all'art. 7.

Art. 12 – Sedute ordinarie e straordinarie dell'Assemblea del Comitato Gemellaggi

L'Assemblea del Comitato Gemellaggi si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 Dicembre, per approvare il programma proposto dal Comitato Esecutivo relativo all'anno successivo e deve darne comunicazione al Consiglio Comunale per mezzo del Sindaco o dell'Assessore alla Cultura o al Turismo; ed entro il 30 giugno per la verifica del programma, per le sue eventuali modifiche o integrazioni. L'Assemblea del Comitato Gemellaggi si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o lo chieda 1/3 dei componenti. In fase di prima applicazione il programma delle attività viene comunicato all'Amministrazione comunale entro 60 giorni dalla nomina del Comitato esecutivo.

Art. 13 – Validità delle sedute dell'Assemblea del Comitato Gemellaggi

L'Assemblea del Comitato Gemellaggi si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza dei componenti assegnati e in seconda convocazione con la presenza di 1/3 dei componenti assegnati.

Art. 14 – Validità delle sedute del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o lo chiedano formalmente almeno 2 suoi componenti;

Per la validità delle sedute del Comitato Esecutivo dovrà essere presente la maggioranza dei componenti il collegio ivi compreso il Presidente.

Art. 15 – Convocazione degli organi del comitato e quorum deliberativi

Le convocazioni dell'Assemblea del Comitato Gemellaggi, con ordine del giorno, dovranno essere in forma scritta mediante recapito o affissione, o **comunicazione via mail** con preavviso di almeno tre giorni.

Le convocazioni del Comitato Esecutivo avverranno senza obbligo di rispettare alcuna formalità né termini di preavviso.

Tutte le decisioni, in seno ai due collegi, saranno prese dalla maggioranza dei presenti.

Nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 16 – Luoghi di riunione

L'Assemblea del Comitato Gemellaggi e il Comitato Esecutivo si riuniscono nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente.

Art. 17 – Durata del Comitato Gemellaggi

L'Assemblea ed il Comitato Esecutivo del Comitato Gemellaggi decadono 90 giorni dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha nominato.